

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

COME SCEGLIERE LA MOTIVAZIONE DEL TRASFERIMENTO?

Le tre opzioni di trasferimento sono alternative tra loro. È inoltre obbligatorio indicare il Numero di iscrizione all'Albo Covip del fondo pensione di destinazione cui il richiedente abbia già aderito. Qualora vengano barrate più opzioni o non sia indicato il Numero Albo Covip, il modulo sarà annullato.

- **TRASFERIMENTO PER CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:** qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo (per cessazione dell'attività lavorativa prevista per l'iscrizione, ovvero per cambio inquadramento con passaggio a dirigente), è possibile trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività. Si ricorda peraltro che il cambiamento dell'attività lavorativa assume rilevanza nel solo caso di passaggio a settore diverso da quelli previsti per l'iscrizione al Fondo Pensione (è cioè possibile cambiare azienda senza dover cambiare Fondo pensione).
- **TRASFERIMENTO VOLONTARIO:** In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo (senza quindi che sia cessata l'attività lavorativa), l'aderente può chiedere il trasferimento della posizione solo dopo il decorso dei limiti temporali previsti dalla normativa (è quindi possibile cambiare volontariamente Fondo Pensione solo dopo 2 anni di partecipazione). Con riferimento al trasferimento volontario si ricorda che in caso di esercizio della facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi anche aziendali, dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.
- **TRASFERIMENTO PER PENSIONAMENTO:** è possibile chiedere il trasferimento quando si sono maturati i requisiti per la pensione obbligatoria e si è iscritti al fondo pensione da almeno 5 anni (contano anche i periodi di iscrizione a fondi da cui ci si sia in precedenza trasferiti), per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate dal fondo pensione di destinazione. Il trasferimento non comporta automaticamente l'attivazione della rendita, per la quale occorrerà fare apposita richiesta al fondo di destinazione, una volta perfezionato il trasferimento.

Si ricorda che le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal Decreto Legislativo n.ro 252/2005. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

SE HO CESSATO DA PIÙ DI UN ANNO IL RAPPORTO CON LA MIA AZIENDA, COME FACCIO A COMPILARE LA SEZIONE "DATI AZIENDA"?

Nei casi in cui il rapporto di lavoro o gli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro siano cessati da più di 1 anno, non devi compilare questa sezione.

COSA SI INTENDE PER ALIQUOTA TFR?

Con aliquota TFR si intende l'aliquota IRPEF calcolata dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la tassazione del Trattamento di Fine Rapporto.

ALLEGATO 1 – Informativa ai sensi dell'art. 13, del Regolamento EU 679/2016

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU 679/2016, Fondo Pensione Priamo, con sede in Via Federico Cesi, 72 – 00193 - Roma, Titolare del trattamento, ad integrazione dell'informativa già conferita, La informa che il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per la gestione della sua richiesta di trasferimento ad altro Fondo; il conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali potrà essere visionata nella sezione privacy del sito web www.fondopriamo.it